



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione);
- VISTA** la Direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione del 31 ottobre 2014 che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua;
- VISTO** il Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dal Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 84, di attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”*;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”*;



- VISTA** la Convenzione del 06 luglio 2017, che rinnova la precedente del 06 luglio 2015, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della direttiva 2014/32/UE - Strumenti di misura;
- VISTO** il decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità ai sensi della Direttiva 2014/32/UE, a favore dell'Istituto Giordano S.p.A., con sede in Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN), emanato da questa Direzione Generale in data 21 aprile 2016, con scadenza 11 aprile 2018;
- ACQUISITA** la delibera del 14 febbraio 2018 (DGMCCVNT Prot. n. 0070984 del 21-02-2018) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale è stato rinnovato il certificato di accreditamento n° 082B rilasciato all'Istituto Giordano S.p.A., per lo schema Prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e della Direttiva 2014/32/UE Strumenti di misura;
- VISTA** l'istanza dell'Istituto Giordano S.p.A., acquisita agli atti della Direzione Generale con protocollo n. 107869, del 19 marzo 2018, di rinnovo dell'autorizzazione di cui al precitato decreto del 21 aprile 2016, allo svolgimento dei compiti di valutazione della conformità ai sensi della Direttiva 2014/32/UE;
- ACQUISITE** agli atti, prot. DGMCCVNT n. 123750, del 27/03/2018, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);
- VISTA** la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;



VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO l'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, precitato, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le tariffe per le attività di valutazione della conformità;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016, di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all'Organismo nazionale di accreditamento;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento della tariffa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016, precitato;

DECRETA

Art. 1

- 1 L'Organismo Istituto Giordano S.p.A., con sede in Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN), è autorizzato ad effettuare i compiti di valutazione della conformità, ai sensi della Direttiva 2014/32/UE, per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

STRUMENTO DI MISURA	MODULO DI VALUTAZIONE	ALLEGATO DELLA DIRETTIVA
Contatori del gas e dispositivi di conversione del volume (Allegato IV MI-002)	Esame UE del tipo	Allegato II - Modulo B
	Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	Allegato II - Modulo D
	Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto	Allegato II - Modulo F
	Conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto	Allegato II - Modulo H1



Contatori di energia elettrica attiva (Allegato V MI-003)	Esame UE del tipo	Allegato II - Modulo B
	Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	Allegato II - Modulo D
	Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto	Allegato II - Modulo F
	Conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto	Allegato II - Modulo H1

2. L'Organismo è tenuto a svolgere i compiti di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 9 bis del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, citato nelle premesse.

Art. 2

1. La presente autorizzazione è valida fino all'11 aprile 2022, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - *Organismi notificati e sistemi di accreditamento* - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.



Art. 4

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui 9 bis, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, citato nelle premesse, o non adempie i suoi obblighi, ovvero sulla base della sospensione o ritiro del relativo certificato di accreditamento, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it; sezione "impresa", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Strumenti di misura").
2. L'efficacia del provvedimento decorre dalla notifica dello stesso al soggetto destinatario.

ROMA, 10 aprile 2018

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Avv. Mario Fiorentino)